



## **CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

### **UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM**

L'anno 2003, il giorno 3 del mese di dicembre, alle ore 9.00, si è riunito in Roma l'Ufficio centrale per il referendum, costituito ai sensi dell'art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (e successive modificazioni), dai signori:

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| dott. Pasquale TROJANO      | PRESIDENTE |
| dott. Raffaele RAIMONDI     | COMPONENTE |
| dott. Giovanni PRESTIPINO   | “          |
| dott. Giammarco CAPPuccio   | “          |
| dott. Paolo VITTORIA        | “          |
| dott. Enrico PAPA           | “          |
| dott. Gianvittore FABBRI    | “          |
| dott. Torquato GEMELLI      | “          |
| dott. Giovanni PAOLINI      | “          |
| dott. Francesco PROVIDENTI  | “          |
| dott. Antonino ELEFANTE     | “          |
| dott. Edoardo FAZZIOLI      | “          |
| dott. Alessandro CRISCUOLO  | “          |
| dott. Ernesto LUPO          | “          |
| dott. Vincenzo PROTO        | “          |
| dott. Roberto PREDEN        | “          |
| dott. Giandonato NAPOLETANO | “          |
| dott. Giorgio LATTANZI      | “          |

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Patrizia Liccardi.

L'ufficio centrale per il referendum, visto l'art. 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 17 maggio 1995, n. 173;

PREMESSO

in relazione alla richiesta di referendum popolare, promossa da venticinque cittadini italiani – ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e dell'art. 27 in relazione all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352 – con dichiarazione resa in data 23 giugno 2003, annunciata nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2003 – serie generale – n. 144, richiesta con la quale si propone il seguente quesito:

“ Volete voi che sia abrogata la legge 20 giugno 2003, n. 140, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2003, recante “Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato”, limitatamente all'art. 1:

1. Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 90 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, salvo quanto previsto dall'art. 96 della Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale.”?

**che**, con ordinanza del 2 ottobre 2003, il Presidente dell'Ufficio centrale, visto l'art. 2 del D. L. 9 marzo 1995, n. 67, convertito con la legge 5 maggio 1995, n. 159, ha delegato per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, della vidimazione dei fogli e delle certificazioni

elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme, il personale della segreteria di cui all'art. 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, Area C, specificato nell'elenco allegato alla medesima ordinanza;

**che**, dopo lo svolgimento delle operazioni delegate sopra indicate, il Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione (utilizzato a norma dell'art. 6, comma 3, della citata legge n. 199 del 1978) ha comunicato – mediante la trasmissione del tabulato in data 1 dicembre 2003 – che, escluse dai relativi computi le sottoscrizioni ritenute irregolari, la richiesta di referendum risulta corredata da almeno 500.000 firme valide;

**vista** la precedente ordinanza di questo Ufficio in data 22 ottobre 2003, notificata a norma di legge, con la quale, in ordine alla suddetta richiesta di referendum, non sono stati riscontrati rilievi sotto il profilo della conformità alle norme di legge e, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, della legge n. 352 del 1970 (aggiunto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1995, n. 173), è stata proposta la denominazione della richiesta medesima, da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, al fine dell'identificazione dell'oggetto del referendum;

**considerato** che, nel termine assegnato, non risultano presentati rilievi in ordine alla denominazione proposta;

#### RITENUTO

**che** è riservato all'Ufficio centrale l'esame delle richieste di referendum "allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, esclusa la cognizione dell'ammissibilità, ai sensi del secondo comma dell'art. 75 della Costituzione", la cui decisione è riservata alla Corte costituzionale (art. 32, comma secondo, L. n. 352/1970 cit. e successive modificazioni), sicché l'area del controllo demandato a questo Ufficio è estranea a quella del controllo demandato alla Corte costituzionale;

**che** la norma oggetto della richiesta di referendum è tuttora in vigore;

**Pertanto l'Ufficio centrale per il referendum – vista la propria ordinanza in data 22 ottobre 2003 – pronunciando ai sensi dell'art. 32 della legge n. 352 del 1970 sulla richiesta di referendum abrogativo d'iniziativa popolare, in ordine al quesito come in premessa formulato e trascritto,**

così provvede

dichiara che la richiesta di referendum abrogativo d'iniziativa popolare, in ordine al quesito come in premessa formulato e trascritto, è conforme alle disposizioni di legge;

stabilisce come segue la denominazione del referendum:


“Alte cariche dello Stato – non sottoposizione a processi penali e sospensione dei processi penali in corso fino alla cessazione delle cariche o delle funzioni – abrogazione”.

L'Ufficio dispone che il testo della presente ordinanza sia immediatamente comunicato in copia autentica al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Corte costituzionale.

Dispone altresì che l'ordinanza sia notificata ai promotori e presentatori della richiesta di referendum, a norma dell'art. 13 della legge n. 352 del 1970, richiamato dall'art. 32, sesto comma, della medesima legge.

Così deciso in Roma, il giorno 3 dicembre 2003.

**IL PRESIDENTE**



**IL SEGRETARIO**

